



ORDINANZA N° 39/2025/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Porto di Corigliano Calabro. Disciplina dell'uso degli apprestamenti di ormeggio presso la banchina n° 7 – Darsena pescherecci
-----------------	--

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. Dott. Pasquale Faraone;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;
- VISTO** il Decreto n. 121/2024 del 27 maggio 2024, con il quale questa AdSP ha disposto l'aggiudicazione definitiva all'impresa INGEMAR SRL corrente in

Milano, della procedura di gara inerente ai lavori denominati “Riqualficazione banchina pescatori e realizzazione vasca di alaggio nel porto di Corigliano Rossano”;

- VISTO** il verbale della riunione del 23.03.2024, prot. 15645 del 28.05.2024, svoltasi presso la sede dell’U.A.D. di Corigliano Calabro alla presenza di questa AdSP, della Capitaneria di porto e di rappresentanti della marineria da pesca di Corigliano Calabro, nel corso della quale è stato illustrato il progetto di rifacimento degli ormeggi posto a gara dall’AdSP;
- VISTO** il certificato di regolare esecuzione del 13.03.2025, attestante l’avvenuta esecuzione a regola d’arte dei lavori di rifacimento degli apprestamenti di ormeggio e di installazione di nn. 16 pontili galleggianti presso la banchina 7 del porto di Corigliano Calabro;
- CONSIDERATO** che i lavori anzidetti, sono stati appaltati al fine di razionalizzare gli spazi disponibili per l’ormeggio delle unità da pesca professionale nel porto di Corigliano Calabro, consentendone l’ormeggio in sicurezza presso le banchine 7 e 5 del medesimo sorgitore, funzionalmente destinate alle unità da pesca;
- VISTA** la Relazione tecnica sul sistema di ancoraggio e di ormeggio – Rev.2 del 24.07.2024 – redatta da Ingemar Srl, recante la descrizione delle caratteristiche tecniche degli apprestamenti di ormeggio realizzati presso la banchina 7;
- CONSIDERATO** che, in considerazione delle caratteristiche strutturali degli apprestamenti di ormeggio realizzati, alla banchina n. 7 potranno ormeggiarsi in andana nn. 32 unità d pesca, precisamente nn. 16 unità aventi lunghezza fuori tutto non superiore a 16 metri e nn. 16 unità aventi l.f.t. non superiore a 19 metri;
- RITENUTO** necessario disciplinare l’uso, da parte delle unità da pesca professionale, degli ormeggi e dei pontili galleggianti realizzati presso la banchina 7 del porto di Corigliano Calabro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e il D. Lgs. 272/1999 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- RITENUTO** opportuno adottare il presente provvedimento ordinatorio anche a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sulle banchine che saranno destinate temporaneamente all’ormeggio delle unità da pesca;
- VISTA** il parere prot. n. 885 in data 01/04/2025 con il quale, in relazione alla prevista installazione di segnalamenti marittimi in corrispondenza dei pontili galleggianti, il Comando Zona Fari e dei Segnalamenti Marittimi di Taranto ha partecipato: “questo Comando, esaminata la documentazione allegata, non ravvede la necessità di installare la tipologia di segnalamento marittimo proposta in testata ai pontili per l’approdo di unità da pesca, in prossimità della banchina n. 7. Di fatto l’installazione di 16 segnalamenti genererebbe un eccesso di segnali luminosi che potrebbero determinare confusione al navigante. Si consiglia l’impiego di luci soffolte per illuminazione dei camminamenti o della cartellonistica prevista per l’individuazione degli approdi”;
- VISTO** il nullaosta di Maridrografico alla realizzazione dell’intervento in progetto, espresso con foglio prot. n. 4472 in data 11.04.2025, su richiesta di parere

formulata dalla Capitaneria di porto di Corigliano Calabro con nota prot. n. 6165 in data 27.03.2025;

- VISTO** il parere favorevole espresso con nota prot. 12234 del 30.05.2025 dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria, Ufficio 6 - Tecnico e OO.MM. per la Calabria, su richiesta della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro;
- VISTO** l'art. 59, comma 1, del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione, che stabilisce che il Capo di Circondario marittimo, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola: 1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi; 7) l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. e) della Legge n. 84/1994, a mente del quale spetta alle Autorità di Sistema portuale l'amministrazione esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella circoscrizione portuale, in forza di quanto previsto dalla medesima legge e dal Codice della Navigazione;
- CONSIDERATO** pertanto, che in forza del combinato disposto dell'art. 6, comma 4, lett. e) L.84/1994 e dell'art. 59 Reg. Es. Cod. Nav., spetta all'Autorità di Sistema portuale la disciplina dell'uso degli apprestamenti di ormeggio, diversamente dai profili afferenti alla sicurezza della navigazione, che permangono nelle attribuzioni dell'Autorità marittima;
- VISTA** la Circolare prot. n. 11596 del 06/09/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti – Div. 4, nella quale si chiarisce, tra l'altro, che la fruizione di specchi acquei portuali per l'ormeggio di unità da pesca professionale rientra tra gli usi pubblici del mare, non ritenendosi pertanto necessario il ricorso all'istituto giuridico della concessione demaniale marittima;
- RITENUTO** che tale principio è condivisibile nei limiti in cui le concrete modalità di utilizzo degli spazi marittimi portuali per l'ormeggio delle unità da pesca non configurino di fatto un'occupazione ad uso esclusivo degli stessi e che pertanto la presente ordinanza non può costituire titolo per un'assegnazione di aree portuali e porzioni di specchio acqueo portuale ad uso esclusivo a beneficio di singole e specifiche unità da pesca e società armatrici;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

ORDINA

ART.1

DISCIPLINA DELL'USO DEGLI ORMEGGI E DEI PONTILI GALLEGGIANTI PRESSO LA BANCHINA 7 DEL POTO DI CORIGLIANO CALABRO

1. Con decorrenza dalla pubblicazione della presente ordinanza a norma dell'art. 3, le unità da pesca aventi **lunghezza fuori tutto (l.f.t.) non superiore a 19 metri** normalmente stazionanti nel porto di Corigliano Calabro, dovranno ormeggiarsi in andana presso la banchina 7, secondo i criteri che saranno precisati nei commi seguenti, nelle porzioni di

specchio acqueo comprese tra i pontili galleggianti ivi installati, come illustrato nella planimetria del piano di ormeggio allegata alla presente ordinanza.

2. Lo specchio acqueo compreso tra ogni coppia di pontili galleggianti, avente ampiezza pari a 17,50 metri, potrà ospitare un numero massimo di due unità da pesca. È rimessa alla decisione del comandante di ciascun peschereccio la scelta tra le modalità di ormeggio con prua in banchina o con poppa in banchina.
3. Ogni peschereccio ha a disposizione al posto di ormeggio due trappe affondanti aventi diametro 40mm, assicurate a due distinti corpi morti collegati tra loro da catenarie. Entrambe le trappe di ormeggio, aventi un terminale riportato in banchina di diametro inferiore alla trappa per facilitarne il recupero, dovranno essere assicurate a prua o a poppa a seconda della modalità di ormeggio scelta dal comandante dell'unità: se si ormeggia con la poppa in banchina, le trappe dovranno assicurare la prua, viceversa in caso di ormeggio con prua in banchina. In entrambi i casi, alle bitte presenti in banchina dovranno invece assicurarsi i cavi di ormeggio in possesso dell'unità.
4. Le unità da pesca dovranno ormeggiarsi, a partire dalla radice della banchina 7, **preferibilmente in ordine crescente di lunghezza fuori tutto**, entro i limiti massimi di lunghezza di seguito indicati:
 - **presso i primi 8 pontili** (dal n. 1 al n. 8 partendo dalla radice della banchina nei pressi del varco d'ingresso – cfr. numerazione in planimetria piano di ancoraggio allegata) dovranno ormeggiarsi le unità da pesca aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 16 (sedici);
 - **presso i successivi 8 pontili** (procedendo dal nono pontile al sedicesimo – cfr. numerazione in planimetria allegata) dovranno ormeggiarsi le unità da pesca aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 19 (diciannove).
5. La regola stabilita dal comma precedente si fonda sui dati tecnici della linea di ormeggio e dei corpi morti e non può essere invocata per inferire il diritto all'uso esclusivo dei posti di ormeggio sulla base del mera circostanza del possesso, da parte delle unità da pesca, dei predetti requisiti di lunghezza, non costituendo la presente ordinanza un titolo concessorio agli effetti dell'art. 36 Cod. Nav.
6. Fermi restando i limiti massimi di lunghezza fuori tutto previsti al comma 4, rispettivamente per i pontili nn. 1-8 (l.f.t. max 16 metri) e nn. 9-16 (l.f.t. max 19 metri) e salvo diverse indicazioni eventualmente dettate dalla Capitaneria di porto in presenza di circostanze che giustifichino soluzioni differenti, **gli armatori o i comandanti delle unità da pesca potranno accordarsi al fine di disporre all'ormeggio le unità anche in deroga al criterio dell'ordine crescente di lunghezza**.
7. L'accesso ai posti di ormeggio della banchina 7 sarà prioritariamente consentito alle unità da pesca professionale della marineria di Corigliano Calabro da considerarsi stanziali, intendendosi quelle storicamente presenti in porto, a prescindere dal porto di iscrizione delle stesse, comprese le unità stanziali che all'entrata in vigore della presente ordinanza si trovino temporaneamente in altri porti o alate in aree private o presso cantieri navali.
8. Ai fini di cui al comma precedente, potrà farsi riferimento anche ai dati in possesso della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro, relativi alle unità storicamente presenti in

porto e assegnando comunque la prevalenza al criterio sostanziale dell'effettiva presenza, per periodi complessivamente più lunghi in ciascun anno considerato.

9. Le unità da pesca non abitualmente stazionanti nel porto di Corigliano Calabro potranno essere ammesse all'ormeggio, previo nullaosta di questa AdSP e, per i profili di propria competenza, della Capitaneria di porto, solo in caso di disponibilità di ulteriori posti di ormeggio liberi o di posti temporaneamente non utilizzati dalla marineria locale. In tale ultimo caso, l'uso del posto di ormeggio potrà essere autorizzato solo fino al giorno del rientro delle unità stanziali.
10. L'AdSP MTMI valuterà, su istanza di parte interessata, la possibilità di autorizzare l'uso dei posti di ormeggio liberi da parte di altre unità, anche non iscritte al naviglio da pesca, compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle stesse in relazione a quelle degli apprestamenti di ormeggio e in considerazione delle circostanze del caso concreto.
11. L'AdSP MTMI si riserva di ordinare in ogni momento lo sgombero del posto di ormeggio, per motivate esigenze dettate da interessi pubblici o privati prevalenti.

ART. 2

OBBLIGHI A CARICO DEI COMANDANTI E DEGLI ARMATORI DELLE UNITÀ AMMESSE ALL'ORMEGGIO PRESSO I PONTILI

1. I comandanti di ciascuna unità, nelle manovre di ormeggio e per tutta la durata della permanenza delle unità all'ormeggio, dovranno utilizzare parabordi conformi alle norme tecniche vigenti e in numero sufficiente in relazione alle dimensioni e alla tipologia dell'unità.
2. Gli armatori e i comandanti delle unità utilizzatrici dei posti di ormeggio saranno responsabili di eventuali danni arrecati ai pontili e alle banchine nonché a terzi, in conseguenza dell'eventuale inosservanza degli obblighi posti in capo a costoro dalle norme del Codice della Navigazione e dagli artt. 65 e segg. del relativo Regolamento di Esecuzione, oltre che da ogni altra norma inerente alle modalità di manovra delle navi, di ormeggio e disormeggio, all'obbligo di rinforzo e di adeguamento degli ormeggi alle mutevoli condizioni meteomarine.
3. È vietato il deposito di reti o di altre attrezzature e cose sui pontili, oltre il tempo strettamente necessario a consentirne l'imbarco e lo sbarco. A seguito dell'avvenuta rimozione delle cose momentaneamente posate sui pontili nei limiti ammessi dal periodo precedente, l'equipaggio dovrà ripulire eventuali detriti e residui da queste rivenienti.
4. È altresì vietato l'abbandono di rifiuti sui pontili e il deposito, anche per breve tempo, di materiali e sostanze che possano comunque determinarne insozzamento, percolaggi o anche generico pregiudizio al decoro.
5. È vietato eseguire manutenzioni con uso di fonti termiche direttamente sui pontili o a distanza tale da determinare il rischio di bruciature e danni in genere alle componenti in legno degli stessi, fermo restando che le manutenzioni con uso di fonti termiche in porto sono soggette a specifiche autorizzazioni di questa AdSP, se si svolgono a terra, e dell'Autorità marittima, se a bordo. In caso di comprovata necessità di svolgere

manutenzioni urgenti con uso di fonti termiche sui pontili o in prossimità degli stessi, si valuterà caso per caso se sia possibile autorizzarle, avendo riguardo alle modalità di esecuzione previste e alle cautele che l'armatore intende adottare per evitare danni ai pontili.

6. In caso di danneggiamento degli apprestamenti di ormeggio, da qualsiasi causa derivante, è fatto obbligo al comandante dell'unità che se ne serve, o all'armatore/proprietario, se trattasi di unità in disarmo, di darne tempestiva comunicazione formale a questa Autorità di Sistema portuale, informando in ogni caso anche l'Ufficio Amministrativo Decentrato di Corigliano Calabro, riferendo in maniera circostanziata l'accaduto e le cause.

ART. 3

PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

1. La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale.
2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, provvederanno a darne esecuzione.

ART. 4

SANZIONI

1. I contravventori alla presente ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a persone e a cose e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato o altra fattispecie illecita, con le sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.
2. Fermi restando i profili risarcitori in caso di danni alle strutture portuali e a prescindere dall'avvenuta adozione di provvedimenti sanzionatori da parte di altre Amministrazioni, eventuali condotte di incuria o comunque di negligenza nell'uso delle sistemazioni di ormeggio, saranno valutate da questa AdSP, che, in base alla gravità della condotta e all'entità del danno o del pericolo causati, potrà interdire l'ulteriore uso del posto di ormeggio per la singola unità o anche per tutte le unità dello stesso armatore, a norma del comma seguente.
3. Ai fini dell'estensione del divieto di ormeggio a tutte le unità del medesimo armatore, si accerterà se le violazioni commesse siano di gravità tale da rivelare la perdita del requisito soggettivo dell'affidabilità, nei confronti dell'Autorità di Sistema portuale, dell'armatore o soltanto del comandante dell'unità, ogni qualvolta le qualifiche di armatore e di comandante non siano rivestite dallo stesso soggetto.

Gioia Tauro, 18/07/2025

IL DIRIGENTE

DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO
PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI